

Partecipare alle aste immobiliari

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, eccetto il debitore e non è necessaria l'assistenza di un legale o di altro professionista.

Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale.

Oltre al prezzo di aggiudicazione dovranno essere versati i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le eventuali agevolazioni di Legge (1° casa, imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione.

La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento emesso dopo il saldo del prezzo. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale o del Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione.

Le spese di cancellazione sono A CARICO DEL RICAPO D'ASTA, QUELLE DI VOLTURA E TRASCRIZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per la liberazione dell'immobile anche nei confronti di terzi che occupino l'immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura.

Prima di fare l'offerta leggere la perizia, l'ordinanza di vendita e l'avviso di vendita del professionista delegato che possono essere reperite sul sito del tribunale nella sezione delle vendite giudiziarie.

SCARICA L'OFFERTA DI ACQUISTO ( [pdf](#) o  [doc](#))

Chi può partecipare

Per poter partecipare ad un'asta l'interessato deve depositare nei termini indicati nell'avviso di vendita:

1. **domanda in carta legale da € 16,00** (IN BUSTA CHIUSA SE TRATTASI DI **ASTA SENZA INCANTO**) con indicazione delle generalità dell'offerente, codice fiscale, se intende avvalersi dell'agevolazione fiscale per la 1° casa, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato),
2. **visura camerale** nel caso l'interessato sia una persona giuridica,
3. **indicazione del numero della procedura** e – nel caso l'incanto preveda più lotti - del lotto che si intende acquistare. Chi intenda non far apparire il proprio nominativo potrà delegare un avvocato il quale parteciperà “per persona da nominare”.
4. Unitamente alla domanda l'interessato dovrà depositare un **assegno circolare** non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto nella vendite senza incanto, a titolo di cauzione, ed un eventuale **secondo assegno circolare** non trasferibile quale **fondo spese di vendita** il cui importo è indicato sull'ordinanza di vendita (salvo conguaglio solo per l'aggiudicatario).

Per maggiori dettagli si invita a consultare l'avviso di vendita del professionista delegato.

Il **saldo del prezzo** deve avvenire entro un massimo di 120 giorni dall'aggiudicazione, ovvero nei diversi termini stabiliti dal Giudice dell'Esecuzione in ordinanza.
